



PROVINCIA DI VERONA

Verbale n. 36 del 10/07/03

GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 112

L'anno duemilatre addì dieci del mese di luglio alle ore 11.30, in Verona, nella solita sala delle adunanze, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta provinciale, si è riunita la Giunta provinciale

Sono presenti:

si	1 - MERLIN ALEARDO	Presidente
no	2 - PASTORELLO ANTONIO	Vice Presidente
si	3 - CAPUZZO G. ANTONIO	Assessore
si	4 - POZZANI GILBERTO	Assessore
si	5 - BENDINELLI DAVIDE	Assessore
si	6 - MORETTI d. A. ADIMARO	Assessore
no	7 - PILATI CAMILLO	Assessore
no	8 - TRUZZOLI MARCO	Assessore
si	9 - MARTELLETTO ALBERTO	Assessore
si	10 - CORDIOLI NIKO	Assessore
si	11 - ZAMPIERI VIRGILIO	Assessore

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario generale, Giuseppe Panassidi

Il Sig. Aleardo Merlin, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita, quindi, la Giunta a trattare la proposta di deliberazione, relativa al seguente oggetto.

Oggetto: Oggetto: servizio caccia e pesca - Disposizioni per l'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli ungulati.

Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità di voti resi in forma palese.

Con successiva votazione la proposta viene dichiarata, ad unanimità di voti resi in forma palese, immediatamente eseguibile, in ragione della necessità di adottare con urgenza gli atti conseguenti, al fine di garantire l'espletamento degli esami già a partire dagli ultimi giorni di luglio 2003.

Il Presidente

Il Segretario generale

Il Presidente

Il Segretario

Oggetto: Servizio caccia e pesca - Disposizioni per l'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli ungulati.

La Giunta provinciale

visti:

- articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla competenza della giunta;
- l'articolo 65 dello statuto provinciale che stabilisce le competenze della giunta;

visto l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna e regolamentazione della caccia;

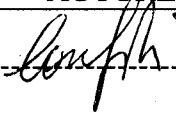
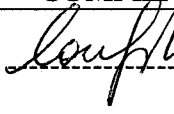
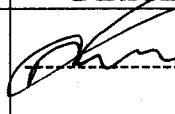
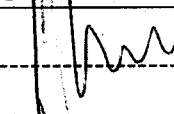
visto l'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 che individua il territorio delle Alpi nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e lo considera zona faunistica a sé stante;

premesso che il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, approvato con delibera consiliare n. 52 in data 20 luglio 2000, stabilisce all'articolo 1, che "la disciplina dell'esercizio venatorio nei territori della zona faunistica delle Alpi della provincia di Verona si uniforma ai principi contenuti nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 e alla L.R. 50/93, ed è finalizzata all'incremento e al conseguimento della densità ottimale delle specie selvatiche, con particolare riguardo alla fauna alpina, nonché alla conservazione, miglioramento e recupero di habitat naturali";

richiamato anche in ordine alla competenza, l'articolo 8 del sopracitato regolamento, con il quale si stabilisce che "la caccia di selezione agli ungulati è un'attività venatoria specialistica, soggetta a specifico regolamento annuale, da parte della giunta provinciale, a seconda dell'evoluzione delle relative popolazioni";;

considerato che l'articolo 7 del sopracitato regolamento prescrive che il prelievo venatorio sulla fauna alpina, onde salvaguardarne l'esistenza, deve essere esercitato sulla base di rigorosi piani di abbattimento, formulati dopo aver eseguito accurati censimenti, nonché a seguito dell'analisi dei prelievi effettuati negli anni precedenti e accertati anche con la valutazione dei trofei;

dato atto che in questi ultimi anni si è assistito, in gran parte dell'Italia, tra cui anche la provincia di Verona, ad un sempre maggior interesse verso le specie di ungulati di interesse venatorio oltre che naturalistico (capriolo, camoscio, daino, cervo, cinghiale, etc...), che ha conseguentemente portato all'affermarsi di una strategia gestionale più attenta e sensibile e nella quale è risultato necessariamente privilegiato il prelievo di capi selezionati a seguito di accurati censimenti;

AUTORE	COMPILATORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
			

tenuto conto che proprio il prelievo di selezione, in quanto basato sulla valutazione a vista dei capi da prelevare, deve essere svolto da persone in possesso di una elevata conoscenza in materia di biologia, gestione faunistica nonché di una superiore praticità nell'uso delle armi, che solo dopo un idoneo corso di formazione e di una prolungata esperienza sul territorio è possibile ottenere;

considerato che la provincia di Verona, nell'ottica di una migliore gestione della fauna selvatica sulla base delle esperienze acquisite nelle vicine province di Trento e Bolzano e, più in generale, nei paesi dell'Europa centrale e settentrionale dove da anni tale pratica è in uso, ha organizzato, di concerto con la provincia autonoma di Trento, due corsi per esperti accompagnatori alla caccia di selezione, abilitando complessivamente circa 200 operatori, sia per la specie camoscio che capriolo;

valutata estremamente positiva tale esperienza anche alla luce dell'interesse dimostrato dagli esperti accompagnatori verso le problematiche ambientali e gestionali della fascia alpina, che ha tra l'altro portato alla nascita, sul territorio provinciale, le associazioni con lo scopo di fornire collaborazione all'amministrazione provinciale durante le indispensabili operazioni di censimento delle specie di fauna selvatica di interesse venatorio e nell'attuazione dei piani di prelievo;

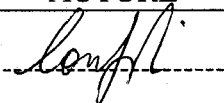
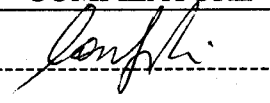
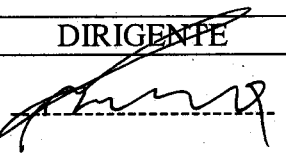
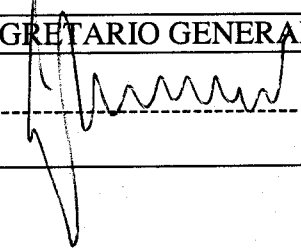
preso atto, però, che non è mai stato adottato dall'amministrazione provinciale uno specifico provvedimento atto ad individuare la figura e le competenze del cacciatore esperto accompagnatore, nonostante lo stesso da tempo svolga le funzioni per le quali è stato abilitato, come stabilito nelle direttive per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati approvate annualmente dalla giunta provinciale assieme al calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi;

precisato, tuttavia, che con deliberazione del commissario straordinario n. 11/139 in data 11 marzo 1999 è stato riconosciuto e patrocinato un corso sulle attività di selezione e censimento degli ungulati, organizzato dal gruppo accompagnatori esperti veronesi e rivolto a tutti i cacciatori richiedenti;

prevede che lo stesso istituto nazionale di biologia della fauna selvatica (I.N.F.S.) nel proprio documento tecnico del febbraio 1992 "indicazioni generali per la gestione degli ungulati" prevede che "allo scopo di migliorare il livello di conoscenza dei cacciatori di ungulati, le regioni e gli enti da essa delegati dovrebbero farsi carico dell'organizzazione di corsi di preparazione e aggiornamento per cacciatori esperti nella caccia di selezione";

tenuto conto che a partire dall'aprile scorso sono stati organizzati dall'amministrazione provinciale due corsi di formazione per cacciatori esperti accompagnatori al capriolo e al camoscio propedeutici all'esame abilitante, rivolti agli iscritti dei comprensori alpini di caccia di Baldo e Lessinia e dell'ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli" individuati dai relativi distretti venatori e dallo stesso A.T.C., strutturati in sei lezioni teorico-pratiche in materia di biologia della specie, trofeistica, balistica, legislazione e di gestione venatoria e di almeno tre uscite sul territorio assieme ad un esperto accompagnatore abilitato;

considerato che il prelievo di ungulati con metodi selettivi è attualmente rivolto nel territorio provinciale al capriolo e camoscio e al daino (solo nelle aziende faunistico venatorie) e viene svolto, oltre che nella zona faunistica delle Alpi anche nella porzione più settentrionale dell'A.T.C. n. 2;

AUTORE	COMPILATORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
			

ritenuto di dover stabilire norme precise per l'organizzazione dei corsi formativi e dell'esame finale abilitante così da garantire l'omogeneità dei programmi e l'equipollenza del titolo eventualmente acquisito al di fuori della provincia di Verona, elementi questi fondamentali per la creazione di un gruppo di operatori di sicura capacità ed esperienza da utilizzare durante i censimenti e nell'attuazione dei piani di prelievo di selezione;

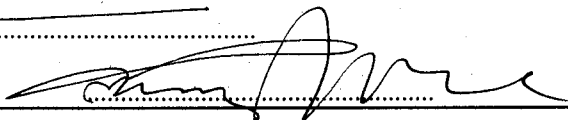
delibera

di approvare le disposizioni per l'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli ungulati, allegate alla presente, quale parte integrale e sostanziale.

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.....

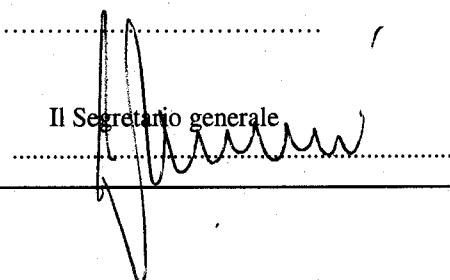
Data. 03 luglio 2003



Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Data. 09 luglio 2003

Il Segretario generale



Il Presidente

Il Segretario

Disposizioni per l'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli ungulati

Articolo 1

Disposizioni generali sulla caccia di selezione

1. Possono esercitare la caccia di selezione nella zona faunistica delle alpi esclusivamente:
 - a) i cacciatori iscritti nell'albo di cui all'articolo 2, quali **cacciatori esperti accompagnatori**, a seguito di obbligatoria frequenza di corso formativo e superamento di esame;
 - b) i cacciatori che hanno superato l'apposito esame integrativo per esercitare l'attività venatoria nella zona faunistica delle alpi, purché accompagnati da cacciatore esperto accompagnatore iscritto all'albo;
 - c) i cacciatori esperti accompagnatori di altre province con titolo di abilitazione equiparato alle abilitazioni rilasciate dalla provincia di Verona.

Articolo 2

Istituzione dell'albo provinciale degli accompagnatori esperti nella caccia di selezione agli ungulati

1. Viene istituito presso la Provincia di Verona un albo dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione.
2. Nell'albo di cui al comma 1 sono iscritti i cacciatori residenti in provincia di Verona in qualità di:
 - a) i nuovi accompagnatori, ovvero coloro che, dopo aver partecipato ad appositi corsi formativi organizzati dalla provincia, superano il previsto esame abilitativo per cacciatori esperti accompagnatori;
 - b) gli accompagnatori senior, ovvero coloro che, in possesso dei relativi requisiti, prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, hanno già ottenuto idoneo attestato dalla provincia di Verona per cacciatori esperti accompagnatore, e che abbiano prestato attività da più di quattro (4) anni anche non in via continuativa.
3. Ad ogni cacciatore esperto accompagnatore con l'iscrizione all'albo verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento attestante la qualifica predisposto su modello approvato dalla giunta provinciale. Il tesserino dovrà essere restituito all'amministrazione a semplice richiesta della stessa nel caso di decadenza o cancellazione dall'iscrizione all'albo.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per i cacciatori che hanno sostenuto corsi di preparazione e abilitazione presso altre province, la provincia di Verona può procedere all'iscrizione nell'albo a seguito dell'accertamento dell'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni e requisiti previsti nelle presenti disposizioni; l'equipollenza viene dichiarata o negata entro 180 giorni dalla presentazione dall'istanza, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare i requisiti, prodotta in lingua italiana, ivi compresi:
 - certificato o tesserino abilitante;
 - attestazione dell'amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione circa i contenuti dei corsi formativi e delle prove di esame.
5. L'albo dovrà contenere i dati dei cacciatori esperti iscritti, il codice numerico, la data di abilitazione ed eventualmente una classe di merito in base alla maturazione di particolari crediti attraverso la partecipazione alle attività organizzate dalla provincia.
6. Il settore faunistico ambientale è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento annuale dell'albo. L'elenco dei nominativi iscritti all'albo verrà pubblicato sul portale web della

provincia e messo a disposizione dei comprensori alpini, distretti venatori, ambiti territoriali di caccia, associazioni venatorie ed ambientaliste per ogni adempimento di competenza (censimenti, vigilanza, ecc.)

Articolo 3

Corsi formativi per cacciatore esperto accompagnatore

1. I corsi formativi propedeutici all'esame abilitante vengono organizzati dalla provincia, eventualmente anche tramite la collaborazione o il convenzionamento con altri enti e/o organismi pubblici e/o privati.
2. I corsi sono tenuti da docenti individuati tra i dipendenti dell'ente o da tecnici esterni esperti di comprovata esperienza.
3. I corsi formativi prevedono una parte teorica in materia di biologia della specie, trofeistica, balistica, legislazione e di gestione venatoria ed una parte pratica, con almeno tre (3) uscite di avvistamento/censimento, nella quale i candidati dovranno essere accompagnati da un cacciatore esperto accompagnatore o, qualora vi siano i presupposti organizzativi, da un ufficiale del corpo di polizia provinciale, designato e/o autorizzato dal funzionario responsabile del corpo.
4. Il programma del corso e dell'esame sono puntualmente indicati negli avvisi pubblicati, all'albo provinciale e sul portale della provincia.

Articolo 4

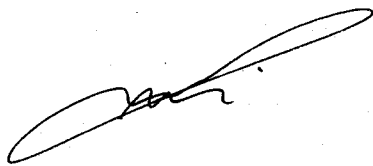
Accesso e partecipazione ai corsi formativi

3. E' possibile accedere ai corsi formativi nelle seguenti qualità:
 - a) partecipante: ogni cacciatore veronese che, in possesso dei requisiti previsti, ha fatto istanza di partecipazione all'esame, ed è stato ritenuto ammesso;
 - b) uditore: è colui che non risulta avere i requisiti previsti per partecipare all'esame.
2. Sono ammessi quali partecipanti coloro che:
 - a) sono in possesso di licenza di caccia ante legge 968/78;
 - b) sono in possesso di abilitazione per la caccia nella zona faunistica delle Alpi ;
 - c) hanno esercitato la caccia nella forma di selezione da almeno due (2) anni nella zona faunistica delle Alpi.

Articolo 5

Pubblicità delle procedure – avvisi

1. L'indizione dei corsi formativi viene pubblicizzata con apposito avviso da spedire ai comprensori alpini, agli ambiti territoriali di caccia e alle associazioni venatorie nonché di esperti accompagnatori, e da pubblicare:
 - all'albo provinciale;
 - sul portale web della provincia.
2. La comunicazione dei soggetti ammessi ai corsi avverrà con pubblicazione all'albo provinciale e sul portale web della provincia, almeno due (2) giorni prima dell'inizio delle lezioni.
3. La comunicazione delle date delle sedute di esame avverrà con pubblicazione di apposito avviso all'albo provinciale e sul portale web della provincia, con almeno dieci (10) giorni di anticipo. In sostituzione di tale modalità, potrà essere trasmessa comunicazione personale agli aventi diritto.



4. Qualsiasi ulteriore modalità di divulgazione eventualmente effettuata dovrà intendersi come non necessaria ma meramente integrativa.
5. Negli avvisi e comunicazioni di cui ai commi precedenti saranno inserite le disposizioni particolari ed operative riguardanti i corsi e gli esami.

Articolo 6

Commissione di esame

1. L'iscrizione all'albo è subordinata alla frequenza di corsi organizzati dalla provincia e al superamento dei relativi esami presso una commissione tecnica appositamente istituita dall'amministrazione provinciale.
2. La commissione è costituita da un numero di componenti dispari non inferiore a tre (3), di cui almeno due laureati in materie scientifiche con esperienza in fauna alpina e gestione venatoria.
3. Il presidente della commissione dovrà essere un dipendente della provincia di Verona, con la qualifica almeno di funzionario.

Articolo 7

Esami

1. Potranno sostenere l'esame esclusivamente coloro che:
 - a) ammessi come partecipanti ai corsi, abbiano partecipato a tutte le lezioni, abbiano sostenuto le previste uscite;
 - b) abbiano partecipato a cinque (5) lezioni su sei (6), fermo restando che tali soggetti dovranno sostenere obbligatoriamente, con esito positivo, anche la prova orale, oltre alla prova scritta e a quella pratica, di cui all'articolo 9;
 - c) abbiano partecipato a quattro (4) lezioni su sei (6), fermo restando che tali soggetti dovranno sostenere obbligatoriamente, con esito positivo, anche la prova orale, oltre alla prova scritta e a quella pratica, di cui all'articolo 9, e tenendo conto che la prova scritta dei medesimi verrà aggravata da un numero di domande maggiore di quelle previste per gli altri candidati del 20%.
2. Coloro che hanno partecipato al corso come meri uditori, in quanto, prima della sua indizione, non iscritti agli istituti venatori territoriali, potranno conservare gli effetti del corso per la durata di tre (3) anni.
3. L'esame sarà così strutturato:
 - a) una prova scritta obbligatoria, per test, con un minimo di trenta domande, sulle materie del corso, con particolare riferimento a biologia e gestione della specie, per il cui superamento i candidati dovranno rispondere correttamente almeno al 90% delle domande;
 - b) una prova pratica obbligatoria, consistente nel riconoscimento di almeno dieci (10) "trofei" e/o mandibole, ai fini della determinazione del sesso e/o età ed all'individuazione di eventuali anomalie o altre caratteristiche morfologiche o biologiche, nella quale i candidati dovranno effettuare il corretto riconoscimento di almeno l'80% dei reperti;
 - c) una prova orale integrativa alla quale saranno sottoposti, oltre ai soggetti di cui all'articolo 8, anche coloro che abbiano sbagliato più di due (2) risposte nella prova scritta e non abbiano correttamente riconosciuto più di un reperto; la prova verterà sulle materie del corso.
4. Alla prova scritta le domande potranno essere associate a disegni o foto, a colori o in bianco e nero, eventualmente anche digitalizzate.
5. La prova pratica potrà altresì consistere, oltre che nel riconoscimento di cui al comma 1 lettera b), nel riconoscimento delle caratteristiche dei capi e di ogni altra anomalia, a seguito di esposizione di foto (anche digitalizzate) o reperti, anche a distanza.



6. Alla prova pratica i candidati dovranno riconoscere correttamente tutti gli aspetti dell'80% dei trofei, mandibole, foto o reperti sottoposti all'esame.
7. Saranno ritenuti non idonei i candidati che:
 - d) non superino la prova scritta;
 - e) superata la prova scritta, non superino la prova pratica;
 - f) superate le prove scritte e pratiche, non superino la prova orale integrativa.

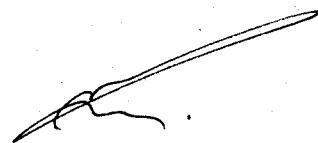
Prova scritta obbligatoria	30 domande	Promossi: - bocciati con più di 3 errori - prova integrativa, con 3 errori; - ammessi alla prova pratica, con 1 o 2 errori;
Prova pratica obbligatoria	Riconoscimento di almeno 10 reperti	Promossi: - bocciati con più di 2 errori; - prova integrativa, con 2 errori; - idonei, con massimo 1 errore;
Prova orale integrativa	Sulle materie del corso	

Articolo 8 **Norma transitoria su esami**

1. Vengono fatti salvi gli effetti del corso tenuto dalla provincia di Verona per esperti accompagnatori in relazione alle specie del capriolo e del camoscio, tenuti a partire dal mese di aprile 2003.
2. Tutti coloro che sono stati ammessi quali partecipanti al corso, purché abbiano partecipato alle lezioni con le frequenze specificate nelle presenti disposizioni, potranno partecipare all'esame.

Articolo 9 **Mantenimento della qualifica e mansioni dei cacciatori esperti accompagnatori**

1. La qualifica di cacciatore esperto accompagnatore si mantiene con lo svolgimento e partecipazione annuale alle attività e le mansioni dei cacciatori esperti accompagnatori, oltre che quelle del ruolo proprio della figura, rientrano:
 - a) la partecipazione ai censimenti annuali;
 - c) la partecipazione agli interventi volti all'incremento, alla tutela e controllo della fauna selvatica alpina;
 - e) la partecipazione in altre iniziative di carattere ambientale e venatorio organizzate dalla provincia;
 - f) l'accompagnamento dei soggetti ammessi ai corsi formativi in uscite di censimento.
2. La provincia potrà organizzare corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, di carattere teorico e/o pratico, ivi compreso prove periodiche di tiro, eventualmente anche con esami finali, anche prevedendo risultati minimi per poter mantenere l'iscrizione.



Articolo 10

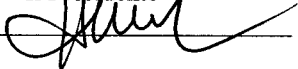
Decadenza dalla qualifica di esperti accompagnatori

1. Qualora gli iscritti non presentino sufficiente collaborazione potranno essere motivatamente cancellati dall'albo.
2. Anche in seguito, per gravi ragioni, si potrà comunque provvedere alla cancellazione.
3. Si potrà procedere motivatamente alla sospensione od alla revoca dell'iscrizione all'albo.
4. Sono considerate gravi ragioni tali da produrre l'avvio di procedimento dalla cancellazione dall'albo i seguenti casi:
 - a) abbattimenti di soggetti non appartenenti alla classe o non previsti nel piano di prelievo;
 - b) mancato rispetto delle modalità di rilevamento delle uscite e dei dati biometrici dei capi abbattuti;
 - c) reiterate violazioni delle direttive per l'esercizio alla caccia di selezione agli ungulati emanate dalla provincia di Verona

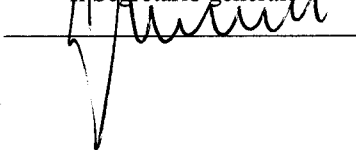
A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'L. F. ...', written in a cursive script.

Letto e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario generale

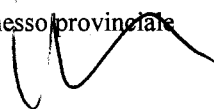


Affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia in data 15 LUG 2003 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Rep. N. 922

Verona, li 15 LUG 2003

Il messo provinciale

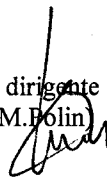


Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 LUG 2003 in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia, ai sensi di legge.

Verona, li 28 LUG 2003

Il dirigente
(M. Polin)



Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione del Messo Provinciale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia dal 15 LUG 2003 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Verona, li 31 LUG 2003

Il dirigente
(M. Polin)

